



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di COSENZA

Ordinanza n° 15 del 30/6/2015

Oggetto: **Divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche nella forma, cosiddetta itinerante, nel territorio di Santa Maria del Cedro.**

IL SINDACO

Vista la legge 28/03/1991, n. 112 –Norme in materia di commercio su aree pubbliche, e in particolare l'art. 3, comma 3, nel quale è stabilito che l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c, il commercio può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune devono essere stabilite le zone in cui il commercio su aree pubbliche deve essere vietato per i suddetti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza,

Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 – regolamento di esecuzione della legge 28/03/1991, n. 112;

Visto l'art. 6 del Nuovo Codice della Strada (d.leg.30.4.1992, n. 285 e successive modifiche) in base al quale compete al Sindaco, con propria ordinanza, di "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo e/o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" come si legge al comma 4, lettera b dell'articolo stesso;

Ritenuto, in considerazione alla dotazione di sosta, alla quantità di traffico veicolare e di passaggio pedonale che le interessa, per motivi di polizia stradale, connessi alla sicurezza e all'incolumità pubblica, impone di vietare l'esercizio di commercio itinerante su aree pubbliche di circolazione di maggiore importanza e lungo aree di circolazione, situate in particolare nell'ambito dei centri cittadini

ORDINA

È vietato esercitare il commercio su aree pubbliche nella forma cosiddetta itinerante, prevista dall'art.1, comma 2, lettera e della legge 28/03/1991, n. 112 nelle aree di seguito riportate:

1. via Verbicaro;
2. via Orsomarso compreso largo "Fontana Rossa"
3. sulle strade cittadine con una sede stradale pari o inferiore a 4 metri di larghezza.

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore dal giorno della pubblicazione.

Il Comando della Polizia Municipale disporrà gli opportuni accertamenti per l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.



IL SINDACO
Ugo Vetere